

- infliggere al Granducato di Lussemburgo, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE, il pagamento di una penalità dell'importo di EUR 6 700 per giorno a partire dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa per violazione dell'obbligo di comunicazione delle misure di recepimento della direttiva 2014/59/UE;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva 2014/59/UE è scaduto il 31 dicembre 2014.

⁽¹⁾ GU L 173, pag. 190

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour administrative d'appel de Douai (Francia) il 21 dicembre 2015 — Wenceslas de Lobkowicz/Ministère des Finances et des Comptes publics

(Causa C-690/15)

(2016/C 098/27)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative d'appel de Douai

Parti

Ricorrente: Wenceslas de Lobkowicz

Resistente: Ministère des Finances et des Comptes publics

Questione pregiudiziale

Se un principio del diritto dell'Unione osti all'assoggettamento di un funzionario della Commissione europea al contributo sociale generalizzato, all'onere previdenziale e ai contributi aggiuntivi a tale onere, ai tassi dello 0,3 % e dell'1,1 %, in merito a redditi da beni immobili percepiti in uno Stato membro dell'Unione europea.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 28 dicembre 2015 — Secretary of State for the Home Department/David Davis, Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis

(Causa C-698/15)

(2016/C 098/28)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: Secretary of State for the Home Department

Resistenti: David Davis, Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la sentenza *Digital Rights Ireland e Seitlinger* della Corte di giustizia nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12 (EU:C:2014:238) (con particolare riferimento ai punti da 60 a 62 della stessa) fissi esigenze imperative di diritto dell'Unione applicabili al regime interno di uno Stato membro che disciplina l'accesso ai dati conservati ai sensi della normativa nazionale, al fine di rispettare gli articoli 7 e 8 della Carta dell'Unione (in prosieguo: la «Carta UE»).
- 2) Se la sentenza *Digital Rights Ireland* della Corte di giustizia estenda l'ambito di applicazione degli articoli 7 e/o 8 della Carta UE oltre quello dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «CEDU») come stabilito dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de A Coruña (Spagna) il
4 gennaio 2016 — Abanca Corporación Bancaria S.A./María Isabel Vázquez Rosende**

(Causa C-1/16)

(2016/C 098/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de A Coruña

Parti

Ricorrente: Abanca Corporación Bancaria S.A.

Resistente: María Isabel Vázquez Rosende

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 ⁽¹⁾, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, possano essere interpretati nel senso che gli effetti restitutori derivanti dalla dichiarazione di nullità di una clausola «suolo» abusiva contenuta in un contratto di mutuo non retroagiscono alla data di stipula del contratto, bensì a una data posteriore.
- 2) Se il criterio di buona fede degli ambienti interessati sui cui si fonda la limitazione dell'efficacia retroattiva discendente dalla dichiarazione di nullità di una clausola abusiva sia una nozione autonoma del diritto dell'Unione che dev'essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri.
- 3) In caso di risposta affermativa alla precedente questione, quali requisiti debbano essere soddisfatti per determinare l'esistenza della buona fede degli ambienti interessati.
- 4) In ogni caso, se sia conforme agli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, l'interpretazione della nozione di buona fede degli ambienti interessati secondo cui può sussistere buona fede nell'operato del professionista che, nell'elaborazione del contratto, ha determinato la mancanza di trasparenza all'origine dell'abusività della clausola.
- 5) Se sia conforme agli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, l'interpretazione della nozione di buona fede degli ambienti interessati secondo cui la buona fede del professionista può essere valutata in astratto o se, al contrario, essa debba essere valutata in considerazione della condotta del professionista in relazione alla stipulazione dello specifico contratto.